

**RASSEGNA DI LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

a cura di G. Sgarbanti



## RASSEGNA DELLA NORMATIVA DELLE COMUNITA' EUROPEE IN MATERIA AGRICOLA EMANATA NEL 1989

### a) Strutture agricole

1. - *Decisione Cee n. 89/251* della Commissione del 13 dicembre 1988, che modifica i *limiti delle zone svantaggiate* in Italia ai sensi della direttiva 75/268/ Cee del Consiglio (G.U. L 105, del 17 aprile 1989, p. 1).

V. sub 2.

2. - *Decisione Cee n. 89/252* della Commissione del 20 dicembre 1988, che modifica i *limiti delle zone svantaggiate* in Italia ai sensi della direttiva 75/268/ Cee del Consiglio (G.U. L 105, del 17 aprile 1989, p. 11).

Le due decisioni in epigrafe, su richiesta del nostro governo, modificano, anche rettificando errori materiali, l'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate in Italia, ai sensi della direttiva 75/268 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, contenuto nella direttiva 75/273. Le province interessate alle nuove classificazioni e delimitazioni sono quelle di Bergamo, Brescia, Como, Firenze, Forlì, Grosseto, Massa-Carrara, Matera, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio-Emilia, Siena, Varese; quelle per le quali si è proceduto alle correzioni sono quelle di Pesaro e Urbino e di Cuneo.

Si tenga presente che, nonostante gran parte delle disposizioni della direttiva 75/268 abbiano cessato di essere applicabili a seguito del reg. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, nel cui titolo III sono ora contenute le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, della direttiva suddetta sono rimaste in vigore le definizioni, la lista e la mappa dalle zone di montagna e delle altre zone svantaggiate, il che spiega il perdurante riferimento ad essa da parte delle decisioni in oggetto.

3. - *Decisione Cee n. 89/86* della Commissione dell'11 gennaio 1989, relativa al *miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Campania)*, conformemente al regolamento Cee n. 797/85 del Consiglio (G.U. L 32, del 3 febbraio 1989, p. 32).

V. sub 7.

4. - *Decisione Cee n. 89/79* della Commissione del 13 gennaio 1989, relativa al *miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (Calabria)*,

conformemente al regolamento Cee n. 797/85 del Consiglio (G.U. L 30, del 1° febbraio 1989, p. 78).

V. sub 7.

5. - *Decisione Cee n. 89/180 della Commissione del 23 febbraio 1989, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia (regione Molise), conformemente al regolamento Cee n. 797/85 del Consiglio (G.U. L 64, dell'8 marzo 1989, p. 20).*

V. sub 7.

6. - *Decisione Cee n. 89/315 della Commissione del 2 maggio 1989, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Italia, conformemente al regolamento Cee n. 797/85 del Consiglio (G.U. L 131, del 13 maggio 1989, p. 68).*

V. sub 7.

7. - *Comunicazione della Commissione (G.U. L 174, del 22 giugno 1989, p. 31).*

Il regolamento 797/85, all'art. 24, prevede la comunicazione alla Commissione dei progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché del testo delle disposizioni vigenti atte a consentire l'applicazione del regolamento stesso: adempimento richiesto sul presupposto che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento dell'azione comune da esso istituita, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati membri contribuiscono a realizzarne gli obiettivi.

Le decisioni in oggetto – prese ai sensi dell'art. 25 del reg. 797/85 – dichiarano, appunto, le prime tre che le disposizioni adottate dalle regioni Campania, Calabria e Molise soddisfano, fatte salve le osservazioni della Commissione e gli adempimenti da essa imposti, le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'art. 1 del predetto regolamento; l'ultima, parimenti, dichiara che alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui al titolo I del reg. 797/85 è conforme il decreto ministeriale 16 gennaio 1989, n. 34, recante applicazione del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione, con riserva però, trattandosi di un tipo di regime del tutto nuovo, della facoltà di riesaminare le disposizioni del decreto suddetto – segnatamente per quanto riguarda l'importo dell'aiuto – alla luce della relazione sulla loro applicazione da presentarsi dall'Italia.

È importante avvertire che, come segnala la comunicazione in epigrafe, «nell'intento di snellire le procedure ed in considerazione del limitato interesse che questi atti rivestono [!], a decorrere dal 26 giugno 1989 le decisioni della Commissione concernenti le disposizioni e i programmi degli Stati membri che contemplano misure relative alle strutture agrarie e allo sviluppo rurale saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C», invece che come fino ad ora serie L; la loro individuazione sarà comunque agevole giacché appariranno in una tabella intitolata: «Comunicazione delle decisioni "Strutture agrarie" (vedi la comunicazione pubblicata nella GU n. L 174 del 22. 6. 1989)». Inoltre, «salvo casi eccezionali, le decisioni di questo tipo, che entrano in vigore

all'atto della notifica agli Stati membri destinatari, non saranno più pubblicate in *extenso*».

8. - *Decisione Cee n. 89/250* della Commissione del 25 gennaio 1989, che fissa una ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85% degli stanziamenti d'impegno del FESR destinati al conseguimento dell'obiettivo n. 1, definito dal regolamento Cee n. 2052/88 del Consiglio (G.U. L 101, del 13 aprile 1989, p. 41).

V. sub 12.

9. - *Decisione Cee n. 89/379* della Commissione del 10 maggio 1989, che fissa una ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85% degli stanziamenti d'impegno del FESR destinati al conseguimento dell'obiettivo 5 b, definito dal regolamento Cee n. 2052/88 del Consiglio (G.U. L 180, del 27 giugno 1989, p. 54).

V. sub 12.

10. - *Decisione Cee n. 89/426* della Commissione del 10 maggio 1989, che seleziona le zone rurali ammissibili al contributo comunitario a titolo dell'obiettivo 5 b) definito dal regolamento Cee n. 2052/88 del Consiglio (G.U. L 198, del 12 luglio 1989, p. 1).

V. sub 12.

11. - *Decisione Cee n. 89/638* della Commissione del 31 ottobre 1989, concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n. 1 e cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (G.U. L 370, del 19 dicembre 1989, p. 35).

V. sub 12.

12. - *Decisione Cee n. 89/643* della Commissione dell'11 dicembre 1989, relativa alle domande di anticipo e di pagamenti finali per aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle misure previste all'articolo 21, paragrafo 6 del regolamento Cee n. 4253/88 (G.U. L 371, del 20 dicembre 1989, p. 38).

Queste decisioni si inquadrano nell'ambito della riforma dei fondi a finalità strutturali di cui al reg. 2052/88, che stabilisce cinque obiettivi prioritari all'azione che la Comunità conduce attraverso appunto i fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti.

Le decisioni 89/250 e 89/379 fissano una ripartizione indicativa tra gli Stati membri dell'85% degli stanziamenti del FESR destinati rispettivamente al conseguimento dell'obiettivo n. 1 (cioè promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo) e di quello n. 5 b) (cioè, nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, promuovere lo sviluppo delle zone rurali): all'Italia viene attribuita per il primo obiettivo una quota del 24,5%, e per il quinto, lett. b), del 16,4%.

È da osservare che, mentre l'elenco delle regioni interessate alla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato al reg. n. 2052/88, che ricomprende - per quanto riguarda l'Italia - Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la selezione delle zone rurali ammissibili al contributo comunitario a titolo dell'obiettivo 5b è stata operata dalla decisione n. 426/89, che - sempre per quanto concerne l'Italia - menziona nell'elenco le intere province di Grosseto e Ascoli Piceno, e vari comuni

ricompresi nelle province di Lucca, Siena, Frosinone, Rieti, Viterbo, Latina, Perugia, Terni, Macerata, Ancona, Asti, Alessandria, Cuneo, Bolzano, Trento, Venezia, Padova, Rovigo e Treviso.

La decisione 89/638, inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione, approva il quadro comunitario di sostegno – predisposto d'accordo con il nostro Stato nel quadro del c.d. partenariato – per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate all'obiettivo n. 1, per il periodo dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1993. Tale piano di sostegno comprende gli assi prioritari scelti, le forme di intervento e il piano indicativo di finanziamento.

Infine la decisione 89/643, applicabile fino al 30 giugno 1990, dà attuazione all'art. 21, par. 6, del reg. 4253/88 (recante disposizioni di applicazione del reg. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro), rendendo quindi operativa la possibilità concessa alla Commissione di versare degli anticipi per le misure intese a sostenere i redditi agricoli. La limitata efficacia temporale della decisione deriva dalla necessità di rivedere le modalità di applicazione relative alle domande di anticipo e di pagamenti definitivi, nel contesto degli adeguamenti dei regolamenti in materia di strutture agrarie relativi all'obiettivo 5 a).

13. – *Regolamento Cee n. 591/89* del Consiglio del 6 marzo 1989, che *modifica il regolamento Cee n. 797/85* per quanto riguarda l'*estensivizzazione* della produzione (G.U. L 65, del 9 marzo 1989, p. 1).

V. sub 23.

14. – *Regolamento Cee n. 807/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, che *modifica l'allegato I del regolamento Cee n. 571/88* per quanto riguarda il *ritiro dei seminativi* dalla produzione (G.U. L 86, del 31 marzo 1989, p. 1).

V. sub 23.

15. – *Regolamento Cee n. 777/89* della Commissione del 28 marzo 1989, che autorizza la *Spagna* a non applicare in talune zone il regime di *ritiro dei seminativi* dalla produzione (G.U. L 84, del 29 marzo 1989, p. 25).

V. sub 23.

16. – *Regolamento Cee n. 778/89* della Commissione del 28 marzo 1989, che autorizza la *Francia* a non applicare in talune zone il regime di *ritiro dei seminativi* dalla produzione (G.U. L 84, del 29 marzo 1989, p. 27).

V. sub 23.

17. – *Regolamento Cee n. 915/89* della Commissione del 10 aprile 1989, recante modalità di applicazione di un'*esenzione dai prelievi di corresponsabilità* nel settore dei *cereali* a favore dei produttori che hanno partecipato al *ritiro dei seminativi* dalla produzione (G.U. L 97, dell'11 aprile 1989, p. 9).

V. sub 23.

18. – *Regolamento Cee n. 1191/89* del Consiglio del 27 aprile 1989, recante *deroga al regolamento Cee n. 797/85* per quanto concerne taluni aiuti agli investimenti nel settore della *produzione suina* (G.U. L 123, del 4 maggio 1989, p. 1).

V. sub 23.

19. - *Regolamento Cee n. 2156/89* della Commissione del 18 luglio 1989, che *modifica il regolamento Cee n. 797/85* del Consiglio in ordine all'adeguamento degli importi fissati in ECU nell'ambito della politica delle strutture agricole in seguito alla fissazione di *nuovi tassi di cambio* da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco e il *fiorino olandese* (G.U. L 207, del 19 luglio 1989, p. 12).

V. sub 23.

20. - *Regolamento Cee n. 2157/89* della Commissione del 18 luglio 1989, che autorizza l'Italia a non applicare in talune zone il regime di *messa a riposo dei seminativi* (G.U. L 207, del 19 luglio 1989, p. 14).

V. sub 23.

21. - *Regolamento Cee n. 2276/89* del Consiglio del 24 luglio 1989, che *modifica il regolamento Cee n. 1316/86* relativo a talune condizioni specifiche *per l'applicazione in Portogallo del regolamento Cee n. 797/85* concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (G.U. L 218, del 28 luglio 1989, p. 3).

V. sub 23.

22. - *Regolamento Cee n. 3808/89* del Consiglio del 12 dicembre 1989, che *modifica i regolamenti Cee n. 797/85, n. 1096/88, n. 1360/78., n. 389/82 e 1696/71* per accelerare l'adeguamento delle strutture di produzione dell'agricoltura (G.U. L 371, del 20 dicembre 1989, p. 1).

V. sub 23.

23. - *Regolamento Cee n. 3981/89* della Commissione del 20 dicembre 1989, che *modifica il regolamento Cee n. 1272/88* che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il *ritiro dei seminativi* dalla produzione (G.U. L 380, del 29 dicembre 1989, p. 22).

I provvedimenti succitati hanno in comune di essere tutti o modificativi o applicativi (in senso ampio) del fondamentale reg. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (v. anche, per completezza, il reg. 1609/89, riportato *infra* al n. 28 perché parte integrante del c.d. pacchetto forestale). Su di essi - ed in particolare sull'importante ma complesso ed articolato reg. 3808/89 - non ci si può peraltro, purtroppo, qui dilungare, e pertanto (rinviando a L. Costato, *Gli sviluppi della politica agricola comunitaria nel 1989*, in corso di pubblicazione su *Riv. dir. agr.*, 1990, I, per un esame più approfondito delle novità introdotte) è necessario limitarsi a delineare solo i contenuti essenziali (e per il reg. 2276/89 alla sua mera segnalazione, riguardando esclusivamente il Portogallo).

In rapida sintesi si può dunque, innanzitutto, evidenziare come diversi fra i regolamenti segnalati interessino il regime di *set-aside*. Essi sono: il reg. 807/89, che sostituisce l'allegato I del reg. 571/88, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997, aggiungendovi una nuova caratteristica relativa alle superfici agricole oggetto di un aiuto al ritiro dei seminativi dalla produzione; i regg. 777, 778 e 2157/89, che rispettivamente autorizzano, ai sensi dell'art. 32 *bis*, par. 1, del reg. 797/85 (e cioè in considerazione delle condizioni naturali o del rischio di

spopolamento), la Spagna, la Francia e l'Italia a non applicare in alcune zone (per l'Italia nella provincia di Trento) il regime di messa a riposo dei seminativi; il reg. 915/89, che determina le modalità del rimborso dei prelievi di corresponsabilità per i produttori che hanno partecipato al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione; il reg. 3981/89, che precisa la definizione dei seminativi che possono formare oggetto di un aiuto al ritiro, consente la possibilità di autorizzare a determinate condizioni variazioni annue della percentuale dei terreni ritirati dalla produzione qualora si includano terreni messi a maggese in una rotazione colturale, prevede che gli Stati membri possano esigere l'accordo del proprietario in caso di imboschimento o di utilizzazione a fini non agricoli delle terre ritirate in caso di conduzione indiretta, facilita il passaggio dall'impegno al ritiro dei seminativi dalla produzione ad un impegno al prepensionamento previsto dal reg. 1096/88.

È stato inoltre modificato il reg. 797/85 relativamente al regime di estensivizzazione della produzione. Infatti, considerando che l'applicazione di tale regime è stata ostacolata da difficoltà di ordine tecnico e amministrativo, gli Stati membri sono stati autorizzati dal reg. 591/89 a limitare, fino al 31 dicembre 1989, qualora difficoltà amministrative legate a condizioni agronomiche ed economiche particolari lo esigano, l'applicazione del regime in via sperimentale nell'ambito di azioni pilota; fino alla stessa data queste azioni devono essere realizzate almeno nei settori delle carni bovine e del vino.

A parte poi la deroga introdotta dal reg. 1191/89, che prevede che la Commissione possa autorizzare provvisoriamente a particolari condizioni alcuni aiuti nazionali agli investimenti destinati a migliorare le condizioni sanitarie nel settore della produzione suina, il reg. 797/85 è stato modificato dal reg. 2156/89, che ne aumenta alcuni importi espressi in ecu nei limiti necessari ad evitare qualsiasi riduzione degli stessi in moneta nazionale a seguito dei nuovi tassi di cambio da applicare al settore agricolo per il marco tedesco ed il fiorino olandese, e, in modo particolarmente significativo, dal reg. 3808/89.

Quest'ultimo provvedimento, per il vero, modifica anche altri regolamenti, vale a dire il reg. n. 1096/88 sulla cessazione dell'attività agricola, il reg. n. 1360/78 sulle associazioni di produttori agricoli, il reg. 389/82 concernente le associazioni di produttori nel settore del cotone e il reg. 1696/71, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo. Le motivazioni generali delle modifiche introdotte sono illustrate dai primi due considerando premessi al reg. 3808, in cui si rileva come la riforma dei fondi strutturali imponga un adeguamento delle azioni comuni istituite in forza dell'art. 6 del reg. 729/70, relativo al finanziamento della politica comune, affinché possano svolgere pienamente la funzione di accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agricola comune ai sensi dell'obiettivo n. 5 a), indicato all'art. 1 del reg. 2052/88 (cit. *supra*, sub n. 12), e che a tal fine è necessario adattare le azioni previste nel quadro di tale obiettivo, ossia le azioni comuni di carattere orizzontale.

Limitando comunque, per brevità, l'attenzione alle modifiche arretrate al

reg. 797/85, conviene prender le mosse riportando integralmente la rinnovata versione dell'art. 1 del medesimo, in cui si enuncia il nuovo programma strutturale della PAC; esso così recita:

«1. Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità conformemente all'obiettivo n. 5 a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi:

- i) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato;
- ii) contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante un rafforzamento ed una riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari;
- iii) mantenere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate;
- iv) contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura.

2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) ed all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo", interviene nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, cofinanziando regimi di aiuti nazionali mediante rimborso, nei modi previsti nel titolo VIII, delle spese effettuate dagli Stati membri e concernenti:

- a) i regimi destinati a incentivare la riconversione e l'estensivazione della produzione;
- b) le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la commercializzazione dei prodotti nell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale;
- c) le misure intese all'incentivazione dell'insediamento dei giovani agricoltori;
- d) le misure d'accompagnamento a favore delle aziende agricole per quanto riguarda l'introduzione di una contabilità e l'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende;
- e) le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali;
- f) le misure intese alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale con appropriate prassi di produzione agricola;
- g) le misure forestali a favore delle aziende agricole;

h) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lett. da a) a d).

Conformemente al titolo VIII, la partecipazione del Fondo, sezioni garanzia e orientamento, in parti uguali, all'azione comune di cui al paragrafo 1, concerne le misure connesse al regime volto a incentivare il ritiro delle terre alla produzione. Per quanto riguarda la parte delle spese finanziarie della sezione orientamento, le modalità di applicazione finanziaria per l'azione comune sono, in via eccezionale, costituite da quelle che si applicano alla sezione garanzia».

È da evidenziare, inoltre, il nuovo testo dell'art. 2, par. 1, del reg. n. 797/85, che, in modo notevolmente innovativo, prevede l'autorizzazione agli Stati di applicare il regime d'aiuto agli investimenti nelle aziende agricole di cui agli artt. da 2 a 6 anche agli imprenditori che, pur non essendo imprenditori agricoli a titolo principale, abbiano un reddito «direttamente proveniente dall'attività agricola» pari almeno al 25% del reddito totale; il reddito complessivo deve poi essere costituito per almeno il 50% da quello delle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali o di conservazione dell'ambiente svolte nell'azienda agricola. È qui chiaro l'ampliamento notevole dell'intervento comunitario al fine di conservare il c.d. *milieu rural*. Il che è del resto confermato dal nuovo testo dell'art. 3, par. 1, del reg. n. 797/5, secondo cui «Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti:

- per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze del mercato,
- per la diversificazione dell'attività dell'azienda, in particolare tramite attività turistiche ed artigianali o tramite la fabbricazione e la vendita nell'azienda di prodotti ottenuti nell'azienda stessa,
- per l'adeguamento dell'azienda volto a ridurre i costi di produzione e a realizzare risparmi di energia,
- per migliorare le condizioni di vita e di lavoro,
- per migliorare le condizioni di igiene negli allevamenti e il rispetto delle norme comunitarie previste per il benessere degli animali o, in mancanza, delle norme nazionali fino all'adozione delle norme comunitarie,
- per la tutela ed il miglioramento dell'ambiente».

Le altre modifiche apportate al reg. n. 797 dal reg. 3808 riguardano, tra l'altro: il potenziamento dell'aiuto ai giovani agricoltori per il loro nuovo insediamento; misure per favorire il miglioramento della condizione degli animali negli allevamenti; disposizioni volte a incentivare la costituzione di associazioni di assistenza interaziendale per l'introduzione di nuove tecnologie e di prassi intese alla protezione e al miglioramento dell'ambiente nonché di associazioni per l'introduzione di pratiche agricole alternative; adeguamenti alle disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate; ed ancora, ma neppure su queste ci si può soffermare, le disposizioni procedurali e finanziarie.

24. - *Regolamento Cee n. 768/89* del Consiglio del 21 marzo 1989, che

istituisce un *regime di aiuti transitori al reddito agricolo* (G.U. L 84, del 29 marzo 1989, p. 8).

V. sub 26.

25. – *Regolamento Cee n. 1545/89* della Commissione del 2 giugno 1989, relativo a *misure transitorie* per la concessione di *aiuti al reddito agricolo* (G.U. L 151, del 3 giugno 1989, p. 23).

V. sub 26.

26. – *Regolamento Cee n. 3813/89* della Commissione del 19 dicembre 1989, recante *modalità d'applicazione* del regime di *aiuti transitori al reddito agricolo* (G.U. L 371, del 20 dicembre 1989, p. 17).

L'intento di questo importante intervento introdotto dai regolamenti in esame (su cui ci si permette di rinviare a G. Sgarbanti, *Il regime di aiuti transitori al reddito agricolo, una nuova svolta della PAC?*, in corso di pubblicazione su *Riv. dir. agr.*, 1990, I) è di sostenere il reddito delle aziende agricole più deboli nel momento della flessione dei prezzi e della garanzia, al fine di mantenere un livello di vita equo per la popolazione agricola, proteggendo in questo modo, che consente di mantenere vitale il mondo rurale, anche paesaggio ed ambiente. Si tratta comunque di un'azione limitata nel tempo (il reg. 768/89 è applicabile fino al 31 marzo 1993), per permettere un più rapido ed equo processo di adeguamento a livello delle imprese familiari; essa è quindi destinata a svolgere una funzione fondamentale di tipo congiunturale, e di carattere complementare rispetto agli altri strumenti volti a favorire l'evoluzione strutturale dell'agricoltura ed a garantire uno sviluppo armonioso delle regioni svantaggiate. Il regolamento 768/89 è, inoltre, meramente facoltizzante; alcuni Stati membri, pertanto, potranno non attuare il regime. Per altro, qualora gli Stati si orientino verso la sua istituzione, elaborando all'uopo un programma quadro che precisi le modalità di applicazione, esso potrà beneficiare anche di finanziamenti comunitari. Riguardo a questi ultimi va sottolineato che essi sono però riservati ai soli imprenditori agricoli a titolo principale, sebbene si rilevi la necessità di tener conto della ripartizione eterogenea delle aziende del tipo considerato sul territorio comunitario e della loro relativa concentrazione negli Stati membri dove le risorse finanziarie e, di conseguenza, le possibilità di aiuti transitori sono notevolmente ridotte rispetto ad altri Stati membri, ragion per cui la coesione prevista nell'Atto unico europeo impone soprattutto in questi ultimi casi un contributo comunitario agli aiuti al reddito, e la differenziazione dell'importo del suddetto aiuto secondo le esigenze e le possibilità finanziarie nelle varie regioni della Comunità.

Importante anche la precisazione – che trova poi riscontro in precisi limiti e condizioni cui devono uniformarsi i programmi elaborati dagli Stati – secondo cui gli aiuti non devono incoraggiare aumenti delle produzioni agricole né provocare distorsioni concorrenziali, dato che essi hanno lo scopo: di mantenere il reddito a livelli equi nel corso di un processo di adattamento delle strutture produttive; di ridurre l'impatto, in termini di reddito, derivante dagli obblighi finanziari delle aziende agricole, nonché di sostenere il livello di reddito

agricolo durante lo sforzo di diversificazione di attività del coltivatore al di fuori dell'agricoltura.

È chiara, dunque, un'altra ragione sottesa ai provvedimenti in considerazione, cioè quella, attraverso la facoltà concessa agli Stati di concedere aiuti al reddito agricolo, ma solo subordinatamente all'approvazione comunitaria di programmi nazionali (i cc.dd. P.A.R.A.) vincolati al rispetto di precise condizioni, di prevenire iniziative nazionali in materia tali da rimettere in discussione i principi su cui è fondata la politica agricola comune, in particolare per quanto riguarda il risanamento dei mercati. A tal fine viene, da un lato, ammessa la possibilità per gli Stati di concedere aiuti agli agricoltori in conformità alle disposizioni dei regolamenti in oggetto, non applicandosi ad essi le limitazioni previste dagli artt. 92, 93 e 94 del trattato Cee; dall'altro, vietata in linea generale la concessione di aiuti le cui condizioni o modalità di concessione siano al contrario difformi da quelle ivi previste.

27. - *Regolamento Cee n. 1011/89* del Consiglio del 17 aprile 1989, che *modifica il regolamento Cee n. 3285/83* che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle *organizzazioni di produttori di ortofrutticoli* (G.U. L 109, del 20 aprile 1989, p. 4).

Il regolamento in epigrafe sostituisce gli artt. 3 e 4 del reg. 3285/83. Secondo le nuove norme un'organizzazione di produttori o una associazione di organizzazioni di produttori è considerata rappresentativa (ai fini della possibilità di rendere obbligatorie per i produttori non aderenti le norme, in particolare in materia di produzione e di immissione sul mercato, adottate per i propri membri, ai sensi dell'art. 15 *ter* del reg. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli) qualora raggruppi almeno due terzi dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi almeno due terzi della produzione di tale circoscrizione. Tuttavia, viene ancora considerata rappresentativa anche un'organizzazione di produttori o una associazione di organizzazioni di produttori che raggruppi più del 50% dei produttori e della produzione della circoscrizione qualora, successivamente all'entrata in vigore del regime previsto dall'art. 15 *ter* del reg. 1035/72, alcune regole adottate da tale associazione o organizzazione siano state rese obbligatorie per i produttori non aderenti ed abbia aumentato la propria rappresentatività; in questa ipotesi, comunque, le regole adottate e rese obbligatorie hanno un periodo di validità che non può superare la fine della campagna di commercializzazione che inizia nel 1991.

In ogni caso, le regole adottate dalle organizzazioni e associazioni di produttori non possono essere rese obbligatorie per i produttori non aderenti se, dalla consultazione di tutti i produttori della circoscrizione, risulti che almeno un terzo di essi si è opposto.

28. - *Regolamento Cee n. 1609/89* del Consiglio del 29 maggio 1989, che *modifica in materia d'imboschimento delle superfici agricole il regolamento Cee n. 797/85* relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 1).

V. sub 35.

29. – *Regolamento Cee n. 1610/89* del Consiglio del 29 maggio 1989, recante norme d'applicazione del regolamento Cee n. 4256/88 per quanto riguarda l'azione di *sviluppo e la valorizzazione delle foreste* nelle zone rurali della Comunità (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 3).

V. sub 35.

30. – *Regolamento Cee n. 1611/89* del Consiglio del 29 maggio 1989, relativo all'applicazione dell'articolo 7 del regolamento Cee n. 355/77 nel settore del *sughero* (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 5).

V. sub 35.

31. – *Regolamento Cee n. 1612/89* del Consiglio del 29 maggio 1989, che istituisce *misure provvisorie* per il miglioramento delle *condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura* (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 6).

V. sub 35.

32. – *Regolamento Cee n. 1613/89* del Consiglio del 29 maggio 1989, che modifica il regolamento Cee n. 3528/86 relativo alla *protezione delle foreste* nella Comunità *contro l'inquinamento atmosferico* (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 8).

V. sub 35.

33. – *Regolamento Cee n. 1614/89* del Consiglio del 29 maggio 1989, che modifica il regolamento Cee n. 3529/86 relativo alla *protezione delle foreste* nella Comunità *contro gli incendi* (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 10).

V. sub 35.

34. – *Regolamento Cee n. 1615/89* del Consiglio del 29 maggio 1989, che istituisce un *sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale (EFICS)* (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 12).

V. sub 35.

35. – *Decisione Cee n. 89/367* del Consiglio del 29 maggio 1989, che istituisce un *comitato permanente forestale* (G.U. L 165, del 15 giugno 1989, p. 14).

Non si può minimamente affrontare qui il problema della competenza (agraria) comunitaria nel settore forestale, problema che nasce dal fatto che *ex art. 38, par. 3*, del trattato Cee, le disposizioni degli artt. da 39 a 46 incluso del medesimo si applicano ai prodotti enumerati nell'allegato II, tra cui non è ricompreso il legno (su tale questione v. S. Manservigi, *Seta, cotone, sughero e legno e l'Allegato II del Trattato C.e.e.*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, I, p. 136 ss.). Certo è che, superate non solo gravi difficoltà di ordine politico, ma anche appunto, seppure forse in modo discutibile, le questioni sulla legittimità di un intervento comunitario in tale materia (ad esempio attraverso il richiamo all'art. 235 del trattato Cee), in virtù dei provvedimenti sopra segnalati il settore della forestazione trova finalmente un inquadramento abbastanza organico nell'ambito delle politiche comunitarie.

I provvedimenti in oggetto, comunemente indicati come «pacchetto forestale», segnano, infatti, una nuova strategia comunitaria per lo sviluppo della foresta. Il primo, vale a dire il reg. 1609/89, modifica in materia

d'imboschimento delle superfici agricole il reg. 797/85 (se ne tratta qui proprio in quanto parte integrante del pacchetto forestale, mentre le altre modifiche apportate nel periodo considerato al reg. 797 sono state commentate unitariamente sub 23), del quale, segnatamente, sostituisce integralmente il titolo VI. Partendo dal presupposto che gli sforzi intrapresi dalla Comunità per ridurre le produzioni eccedentarie devono essere accompagnati da misure efficaci nel settore delle strutture agricole, e che a tal fine particolare importanza deve essere annessa all'imboschimento delle superfici ritirate dalla produzione agricola, viene rafforzata la possibilità di aiuti all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive (come la sistemazione di frangivento, fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali); le spese sostenute per finanziare questi interventi possono beneficiare del contributo del FEOGA secondo importi massimi ammissibili che variano da 1.800 ecu/ettaro - elevabili a 3.000 - per l'imboschimento a 150 ecu/ettaro munito di fascia tagliafuoco e punti d'acqua; inoltre, ed è questa la vera novità, possono essere anche concessi aiuti sotto forma di un premio annuo per ettaro boschivo, per una durata massima di 20 anni, inteso a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento delle superfici agricole, ed il cui importo massimo ammissibile ammonta a 150 ecu per ettaro. La partecipazione della Cee è pari al 50% delle spese ammissibili per il premio annuo per ettaro nelle zone sfavorite (che sostituisce l'indennità compensativa) e al 25% negli altri casi. Agli Stati membri spetta inoltre di determinare le condizioni cui deve rispondere l'imboschimento delle superfici agricole, che possono in particolare comprendere le condizioni relative alla localizzazione ed al raggruppamento delle superfici idonee ad essere rese boschive. Particolari disposizioni sono anche dettate per coordinare le nuove misure con i regimi di *set-aside* e di estensivizzazione (contemplati anch'essi dal reg. 797/85), nonché con quello di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (di cui al reg. 1096/88): così il premio annuo per ettaro non può essere concesso a coloro che beneficiano del premio annuo complementare previsto dal reg. 1096/88, ed è ridotto a 50 ecu/ettaro per coloro che ricevono un aiuto per aver aderito ai regimi di *set-aside* e di estensivizzazione.

Il regolamento 1610/89 adotta i criteri e le condizioni delle azioni previste all'art. 5, 10° trattino, dal reg. 4256/88 (recante disposizioni d'applicazione del reg. 2052 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento), per le regioni in ritardo di sviluppo, il quale ricomprende, tra quelle per le quali è prevista la partecipazione finanziaria della sezione orientamento del FEOGA, anche un'azione di sviluppo e valorizzazione delle foreste, al fine di potenziarne il contributo alla preservazione e alla difesa dell'ambiente e di offrire agli agricoltori attività e redditi complementari. Le misure potranno essere di diverso tipo e spaziano dalla creazione e miglioramento di vivai, al miglioramento e rimboschimento delle foreste, alla estensione e ricostituzione di superfici boschive nelle zone minacciate dall'erosione o dalle inondazioni, alla ricostruzione delle foreste distrutte da incendi o altre calamità naturali, ai lavori

connessi (come strade forestali), alle misure di protezione contro gli incendi (escluse le azioni che beneficiano di aiuti ai sensi del reg. 3529/86: v. *infra*), alla creazione di associazioni di imprenditori forestali e a misure di sensibilizzazione forestale e di divulgazione. Il reg. 1610 determina anche le caratteristiche dei programmi di intervento forestali, fissando al loro interno alcune priorità, e stabilisce disposizioni di coordinamento con le misure introdotte dal reg. 1609/89.

Il reg. 1611/89 ha dettato alcune disposizioni a favore di alcuni prodotti trasformati del sughero non compresi nell'allegato II del trattato Cee (mentre il sughero, compresi alcuni altri prodotti trasformati, è incluso); più precisamente è stata estesa ai prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504 l'applicazione dell'art. 7, par. 1, del reg. 355/77 (relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca), permettendo in tal modo che anche per i prodotti trasformati del sughero non compresi nell'allegato II vengano concessi gli aiuti per progetti destinati allo sviluppo e alla razionalizzazione di imprese che si occupano del trattamento, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli; ciò affinché lo sviluppo del sistema del sughero possa produrre gli effetti desiderati sul miglioramento della situazione agricola.

D'altra parte il reg. 1612/89 dispone finanziamenti anche nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, stabilendo l'applicabilità a tale settore dell'azione istituita dal precitato reg. 355/77; ai fini dell'applicazione di detta azione per «sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione del legname» si debbono intendere gli investimenti relativi alle operazioni di abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura dei legnami indigeni, nonché all'insieme delle operazioni che precedono la segatura del legname in fabbrica», ed il finanziamento dei progetti sarà orientato preferibilmente verso gli investimenti concernenti le piccole e medie imprese. Le misure previste hanno, comunque, carattere provvisorio, in attesa della decisione del Consiglio prevista dall'art. 10, par. 1, del reg. 4256/88, cit., che impone l'adeguamento o la sostituzione entro il 31 dicembre 1989 del reg. 355/77; per altro, a tale scadenza, risulta approvato solo il reg. Cee 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il quale dunque sostituisce solo per questo settore il reg. 355/77, mediante un regolamento distinto e specifico, che entra in vigore il 1 gennaio 1990.

I regg. 1613 e 1614/89 rafforzano, rispettivamente, le azioni comuni instaurate con i regg. 3528 e 3529/86 per la protezione delle foreste, sempre più minacciate dai depositi acidi, contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi, che devastano ogni anno nella Comunità 500.000 ettari di spazio forestale.

Il pacchetto forestale è poi completato dal reg. 1615/89, che crea un

sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale, il cui scopo è quello di raccogliere, coordinare, rendere coerenti ed elaborare i dati concernenti il settore forestale e la sua evoluzione, e dalla decisione 89/467, che istituisce un Comitato permanente forestale, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, per rendere più stretta e costante la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia forestale.

#### b) Mercati agricoli

1. - *Regolamento Cee n. 120/89* della Commissione del 19 gennaio 1989, che stabilisce *modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione* per i prodotti agricoli (G.U. L 16, del 20 gennaio 1989, p. 19).

Questo regolamento procede ad una operazione di c.d. «codificazione costitutiva», riunendo in un nuovo testo le disposizioni contenute nel reg. 645/75 e successive modificazioni. Come sempre, l'occasione per procedere alla suddetta codificazione è data dalla necessità di ulteriori modifiche alla normativa applicabile alla materia.

Conviene almeno chiarire che i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previsti nel quadro della politica agricola comune, o dai regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli, rientrano nei dazi all'esportazione (definiti dall'art. 1, par. 2, lett. e) del reg. 21.44/87, riguardante l'obbligazione doganale) e sono in linea di massima di applicazione eccezionale. I prezzi mondiali dei prodotti agricoli sono infatti normalmente più bassi di quelli comunitari, sicché si rende generalmente necessario fissare piuttosto dei prelievi all'importazione.

2. - *Regolamento Cee n. 499/89* della Commissione del 27 febbraio 1989, che fissa, per la campagna 1988/1989, le percentuali della produzione di *vini da tavola* da consegnare alla *distillazione obbligatoria* di cui all'art. 39 del regolamento Cee n. 822/87 (G.U. L 57, del 28 febbraio 1989, p. 49).

Il ricorso alla distillazione obbligatoria del vino da tavola, prevista come misura per fronteggiare le eccedenze di produzione, si è resa necessaria anche per la campagna 1988/1989, nonostante la produzione sia stata in questa campagna inferiore ai prevedibili impieghi normali. È quanto discende dall'alto livello delle scorte precedentemente accumulate.

Il regolamento in oggetto provvede: a ripartire tra le diverse categorie di resa (espressa in ettolitri per ettaro) la produzione delle varie regioni; a determinare la resa media delle regioni di produzione; a stabilire i coefficienti applicabili nelle varie regioni a seconda delle diverse rese per la determinazione del quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione; a fissare le percentuali da consegnare alla distillazione obbligatoria.

3. - *Regolamento Cee n. 762/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni *legumi di granella* (G.U. L 80, del 23 marzo 1989, p. 76).

La motivazione della concessione di un aiuto per la produzione di legumi

da granella, quali lenticchie, ceci e vecce, si rinviene nell'interesse ad evitare una riduzione delle superfici tradizionalmente destinate a queste colture a favore di produzioni già eccedentarie nella Comunità. L'aiuto è fissato per ettaro di superficie seminata e raccolta in modo tale, comunque, da non determinare un aumento delle superfici dedicate a legumi di granella, determinandosi anzi a tal fine una superficie massima garantita il cui superamento provoca una riduzione dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva. La misura specifica introdotta dal regolamento in esame è applicabile solo fino al termine della campagna di commercializzazione 1991/1992.

Si noti poi anche che, essendo – come è noto – ceci, vecce e lenticchie produzioni cui gli agricoltori possono indirizzarsi in applicazione dei regimi di *set-aside* e di riconversione della produzione previsti dal reg. 797/85 del Consiglio, l'aiuto suddetto non è corrisposto per le superfici oggetto di questi regimi.

4. – *Regolamento Cee n. 763/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, che modifica il regolamento Cee n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 84, del 29 marzo 1989, p. 1).

V. sub 17.

5. – *Regolamento Cee n. 764/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, recante modifica del regolamento Cee n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 84, del 29 marzo 1989, p. 2).

V. sub 17.

6. – *Regolamento Cee n. 765/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, recante modifica del regolamento Cee n. 1079/77 relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 84, del 29 marzo 1989, p. 5).

V. sub 17.

7. – *Regolamento Cee n. 766/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, che stabilisce, per il periodo dal 1 aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 84, del 29 marzo 1989, p. 6).

V. sub 17.

8. – *Regolamento Cee n. 1033/89* della Commissione del 20 aprile 1989, che modifica il regolamento Cee n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 del Consiglio (G.U. L 110, del 21 aprile 1989, p. 27).

V. sub 17.

9. – *Regolamento Cee n. 1113/89* del Consiglio del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento Cee n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 118, del

29 aprile 1989, p. 5).

V. sub 17.

10. - *Regolamento Cee n. 1116/89* del Consiglio del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento Cee n. 775/87 relativo alla *sospensione temporanea* di una parte dei *quantitativi di riferimento* previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento Cee n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del *latte* e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 118, del 29 aprile 1989, p. 8).

V. sub 17.

11. - *Regolamento Cee n. 1117/89* del Consiglio del 27 aprile 1989, che modifica il regolamento Cee n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del *prelievo* di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 118, del 29 aprile 1989, p. 10).

V. sub 17.

12. - *Regolamento Cee n. 3296/89* della Commissione del 31 ottobre 1989, che modifica il regolamento Cee n. 2033/85 relativo all'*adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte* e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 del Consiglio e all'articolo 6 del regolamento Cee n. 857/84 del Consiglio (G.U. L 320, del 1 novembre 1989, p. 45).

V. sub 17.

13. - *Regolamento Cee n. 3879/89* del Consiglio dell'11 dicembre 1989, che modifica il regolamento Cee n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del *latte* e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 378, del 27 dicembre 1989, p. 1).

V. sub 17.

14. - *Regolamento Cee n. 3880/89* del Consiglio dell'11 dicembre 1989, recante modifica del regolamento Cee n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del *prelievo* di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 nel settore del *latte* e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 378, del 27 dicembre 1989, p. 3).

V. sub 17.

15. - *Regolamento Cee n. 3881/89* del Consiglio dell'11 dicembre 1989, che stabilisce, per il periodo dal 1 aprile 1989 al 31 marzo 1990, la *riserva comunitaria* per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 nel settore del *latte* e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 378, del 27 dicembre 1989, p. 5).

V. sub 17.

16. - *Regolamento Cee n. 3882/89* del Consiglio dell'11 dicembre 1989, che modifica il regolamento Cee n. 775/87 relativo alla *sospensione temporanea* di una parte dei *quantitativi di riferimento* previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento Cee n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del *latte* e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 378, del 27 dicembre 1989, p. 6).

V. sub 17.

17. – *Regolamento Cee n. 3835/89* della Commissione del 20 dicembre 1989, che modifica il regolamento Cee n. 1546/88 che fissa le modalità di applicazione del *prelievo supplementare* di cui all'articolo 5 quater del regolamento Cee n. 804/68 (G.U. L 372, del 21 dicembre 1989, p. 27).

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare il sistema delle quote, è stata oggetto, nel periodo considerato, di alcune significative modifiche – delle quali qui necessariamente occorre limitarsi ad accennare alle più rilevanti – volte ad adeguarla alle mutate condizioni di mercato e a perfezionarne i meccanismi sulla base dell'esperienza acquisita nonché per ottemperare a quanto statuito dalla Corte di giustizia in materia.

Al riguardo si può innanzitutto osservare che il reg. 763/89 permette al Consiglio di limitare le cessioni temporanee di quantitativi di riferimento, al fine di evitare che esse siano utilizzate a fini speculativi, mentre il reg. 3879/89 rende temporaneamente meno rigide le cessioni per gli Stati che finanziano misure di abbandono della produzione lattiera utilizzando i ricavi dei prelievi riscossi, dal momento che questi Stati non possono utilizzare la possibilità di compensazione delle quote.

Il reg. 764/89 completa, adeguandosi alle indicazioni della Corte di giustizia – quali espresse nelle sentenze pronunciate il 28 aprile 1988 nelle cause 120/86 e 170/86 – l'elenco delle situazioni particolari da prendere in considerazione per la determinazione dei quantitativi di riferimento, comprendendovi quella dei produttori che non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento considerato dallo Stato membro interessato per aver assunto un impegno ai sensi del reg. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero; le modalità applicative sono state poi dettate dal reg. 1033/89.

I regg. 765/89 e 1113/89 hanno alleviato gli oneri derivanti dal prelievo di corresponsabilità fissando, per la campagna 1989/1990, il tasso del prelievo all'1,5% del prezzo indicativo del latte, riducendo di 0,5 punti l'onere per i piccoli produttori e sopprimendo la riscossione nelle zone svantaggiate. Per converso il reg. 3880/89, di fronte alla sempre maggiore tendenza, imputabile alla riduzione degli elementi vincolanti del regime delle quote, a produrre più dei quantitativi di riferimento accordati, ha, tra l'altro, aumentato l'importo del prelievo supplementare dal 100% al 115% del prezzo indicativo del latte.

I regg. 766/89 e 3881/89 hanno aumentato la riserva comunitaria, portandola a 2.082.855,740 tonnellate, di cui 600.000 destinate ai produttori che, come sopra detto, in ragione dell'impegno assunto ai sensi del reg. 1078/77, non avevano potuto ottenere l'assegnazione di alcun quantitativo nell'ambito del regime generale del prelievo supplementare ed ai quali è stato riconosciuto il diritto all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico, poi ripartito tra gli Stati, limitatamente a tale diritto e proporzionalmente alle domande

formulate, dal reg. 3835/89.

I regg. 1116/89 e 3882/89 concernono la sospensione di parte dei quantitativi di riferimento. Più precisamente il primo, relativo alla particolare situazione italiana, prevede che il nostro paese adotti, in deroga al suddetto regime, nel quarto e quinto periodo di dodici mesi un programma di cessazione volontaria della produzione lattiera e che a decorrere dal sesto periodo esso attui le operazioni di sospensione temporanea con un finanziamento comunitario; il secondo regolamento diminuisce il tasso di sospensione dal 5,5% al 4,5% per mantenere invariato, a fronte della riduzione dei quantitativi globali garantiti dagli Stati membri (v. il reg. 3879/89), il livello dei quantitativi di riferimento non sospesi, e parallelamente stabilisce una maggiorazione dell'indennità per 100 chilogrammi proporzionale alla riduzione della sospensione.

Non abbisognano, infine, di particolare commento il reg. 1117/89, che è relativo alla situazione spagnola, ed il reg. 3296/89, che si limita ad adeguare i quantitativi globali garantiti fissati per le consegne agli acquirenti e per le vendite dirette al consumo.

18. - *Regolamento Cee n. 789/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, che istituisce misure specifiche per la *frutta a guscio* e le *carrube* e modifica il regolamento Cee n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (G.U. L 85, del 30 marzo 1989, p. 3).

V. sub 20.

19. - *Regolamento Cee n. 790/89* del Consiglio del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di *organizzazioni di produttori* nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della *frutta a guscio* e delle *carrube* (G.U. L 85, del 30 marzo 1989, p. 6).

V. sub 20.

20. - *Regolamento Cee n. 2159/89* della Commissione del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la *frutta a guscio* e le *carrube* di cui al titolo II bis del regolamento Cee n. 1035/72 (G.U. L 207, del 19 luglio 1989, p. 19), modificato dal *Regolamento Cee n. 3403/89* della Commissione del 13 novembre 1989 (G.U. L 328, del 14 novembre 1989, p. 23).

Il reg. 789/89 ha introdotto misure specifiche per la *frutta a guscio* (mandorle, nocciole, noci comuni e pistacchi) e le *carrube*, aggiungendo un titolo II bis al reg. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, che ora disciplina anche appunto le *carrube* (prima regolamentate nell'ambito del reg. 827/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato).

Tali misure specifiche si sono rese necessarie in considerazione delle situazioni di mercato della *frutta a guscio* e delle *carrube* (coltura quest'ultima sovente strettamente connessa ai frutteti che producono *frutta a guscio*, potendo costituire piantagioni omogenee), caratterizzata - come rilevano i primi due considerando premessi al reg. 789/89 - da un assai scarso adeguamento alle

esigenze tecniche e commerciali sia per quanto riguarda le condizioni tecniche di produzione, le cui caratteristiche predominanti sono la moltitudine di piccole aziende e lo scarsissimo livello di meccanizzazione, con una conseguente produttività limitata, accompagnata da costi elevati, sia per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione.

A rimedio di tali carenze strutturali viene dunque prevista, a complemento degli aiuti erogati ai sensi del reg. 1035/72, la concessione di incentivi supplementari alla creazione di organizzazioni di produttori, al fine di rafforzare il ruolo di queste ultime sul piano della produzione (anche allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti) e della commercializzazione. Le associazioni riconosciute avranno diritto per due anni, oltre all'aiuto ordinario di riconoscimento, ad un aiuto supplementare forfettario, pari - secondo quanto stabilito dal reg. 790/89 - a 60 ecu/t. sino a 1.000 tonnellate di prodotto commercializzato, 70 ecu/t. fra le 1.000 e le 2.000 tonnellate e 75 ecu/t. sopra le 2.000 tonnellate. Gli aiuti concessi sono rimborsati dal FEOGA, sezione orientamento, fino a concorrenza del 50% del loro importo.

Viene inoltre favorita la costituzione di capitali d'esercizio da parte delle organizzazioni (per finanziare, in particolare, il magazzinaggio, la cernita, la sgusciatura e il condizionamento) mediante l'erogazione, da parte dello Stato membro e della Comunità, di contributi finanziari alla costituzione di detti capitali. Questo aiuto specifico è erogato in una sola rata, a condizione che il finanziamento del capitale in questione sia garantito per il 45% dall'organizzazione di produttori e per il 10% dallo Stato membro a titolo di contributo, mentre la partecipazione della Comunità è pari al 45% di detto capitale. Tuttavia la partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità non può superare il 16% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori durante una data campagna di commercializzazione.

Entrambi gli aiuti suddetti (cioè quelli per la formazione delle organizzazioni di produttori e per la creazione di un fondo d'esercizio) sono subordinati alla presentazione, da parte delle organizzazioni di produttori, di un piano di miglioramento della qualità (obiettivo primario, da realizzarsi mediante una riconversione varietale o un miglioramento colturale su superfici di coltura omogenea e non dispersa tra altre colture) e (se del caso) della commercializzazione. Il piano, soggetto all'approvazione delle competenti autorità nazionali, beneficia, per la sua realizzazione, di un aiuto comunitario del 45% se il suo finanziamento è sostenuto in misura pari al 45% dall'organizzazione di produttori e al 10% dallo Stato membro; il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario sono versati per un periodo di 10 anni, entro il massimale per ettaro - quale fissato dal reg. 790/89 - di 300 ecu per i primi 5 anni e 210 per i cinque anni successivi.

La Comunità, infine, può contribuire nella misura massima del 50% al finanziamento di azioni intese ad incrementare il consumo e l'utilizzazione della frutta a guscio e delle carrube.

21. – *Regolamento Cee n. 920/89* della Commissione del 10 aprile 1989, che stabilisce le norme di qualità per le *carote*, gli *agrumi* e le *mele e pere da tavola* e che modifica il regolamento n. 58 (G.U. L 97, dell'11 aprile 1989, p. 19) – *Rettifica* (G.U. L 164, del 15 giugno 1989, p. 47).

Il reg. 920/89 codifica, nell'occasione di nuove modifiche, la normativa in materia di norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola, normativa prima contenuta in regolamenti distinti e più volte modificati.

22. – *Regolamento Cee n. 1121/89* del Consiglio del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le *mele* e i *cavolfiori* (G.U. L 118, del 29 aprile 1989, p. 21).

Il reg. 1121/89 applica, in considerazione del notevole numero di ritiri registrati, il sistema degli stabilizzatori alle mele ed ai cavolfiori.

23. – *Regolamento Cee n. 961/89* della Commissione del 13 aprile 1989, che modifica il regolamento Cee n. 380/88 recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di *interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli*, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento Cee n. 729/70 del Consiglio (G.U. L 102, del 14 aprile 1989, p. 33).

L'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli di cui all'art. 1 del reg. 1883/78, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEOGA, sezione garanzia, che il regolamento in oggetto provvede ad aggiornare a seguito delle modifiche avvenute dopo la sua fissazione, costituisce un inventario delle misure di intervento da finanziare dalla sezione garanzia del FEOGA, e presenta unicamente un carattere dichiarativo. La sua consultazione risulta di grande utilità, tra l'altro, al fine di avere un quadro completo delle misure di finanziamento in essere del tipo considerato.

24. – *Decisione Cee n. 89/287* del Consiglio del 17 aprile 1989, recante deroga, per la Francia e l'Italia, ai periodi di riferimento previsti dal regolamento Cee n. 357/79 per le *indagini* di base del 1989 relative alle *superfici viticole* (G.U. L 112, del 25 aprile 1989, p. 18).

V. sub 25.

25. – *Regolamento Cee n. 1328/89* della Commissione del 16 maggio 1989, che autorizza l'Italia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento Cee n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 – 1995/1996, di premi di *abbandono definitivo di superfici viticole* (G.U. L 133, del 17 maggio 1989, p. 10), modificato dal *Regolamento Cee n. 3616/89* della Commissione del 1° dicembre 1989 (G.U. L 351, del 2 dicembre 1989, p. 16).

Con il primo dei provvedimenti segnalati l'Italia viene autorizzata (in deroga alle disposizioni del reg. 357/79, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole) a procedere ad una indagine di base nel 1990 o, al più tardi, prima del 1° aprile 1991, sulla superficie viticola, per quanto riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti della campagna viticola 1989/1990, essendo necessaria una messa a disposizione rapida (al massimo entro il 1° aprile 1992) dei risultati di tale indagine di base nel quadro

dell'applicazione delle misure di ristrutturazione del settore vitivinicolo.

Con il secondo provvedimento, a seguito di domanda presentata dal nostro Stato conformemente al reg. 2729/88, che fissa le modalità di applicazione del reg. 1442/88, l'Italia è stata autorizzata a non applicare in determinate zone le misure di abbandono definitivo di superfici viticole; l'elenco completo delle superfici interessate è contenuto nell'allegato al reg. 1328/89, come modificato dal reg. 3616/89.

26. - *Regolamento Cee n. 3013/89* del Consiglio del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (G.U. L 289, del 7 ottobre 1989, p. 1).

Facendo seguito all'accordo politico intervenuto in occasione della sessione del Consiglio «Agricoltura» del 24-26 luglio 1989, l'organizzazione di mercato nel settore delle carni ovine e caprine viene ampiamente riveduta, anche al fine dell'instaurazione di un mercato unico, dal reg. 3013/89, che abroga, salva una limitata proroga di alcune misure, il precedente regolamento di base, e cioè il reg. 1837/80. La nuova regolamentazione, che comprende un regime dei prezzi e un regime degli scambi con i paesi terzi, risulta abbastanza articolata e complessa e su più punti innovativa rispetto alla precedente.

In linea generale si può osservare come l'impostazione scelta dovrebbe consentire di giungere, alla fine del periodo transitorio (al più tardi all'inizio del 1993), ad un mercato unico che prevede un sistema di premi fondato sui due tipi di produzione predominanti nella Comunità. Si tratta, da un lato, della produzione di agnelli pesanti, e, dall'altro, della produzione di agnelli leggeri quale sottoprodotto della produzione lattiera (è, infatti, considerato produttore di agnelli leggeri qualsiasi produttore di ovini che commercializzi latte di pecora o prodotti lattiero-caseari a base di latte di pecora; tutti gli altri produttori di ovini sono considerati produttori di agnelli pesanti). Si supera in questo modo l'impostazione basata sulla distinzione tra zone di produzione, per porsi nella prospettiva di una differenziazione fondata sui sistemi di produzione, con modalità distinte per quanto concerne il calcolo del premio.

27. - *Regolamento Cee n. 3445/89* della Commissione del 15 novembre 1989, recante la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione applicabile a partire dal 1° gennaio 1990 (G.U. L 336, del 20 novembre 1989, p. 1).

L'allegato del regolamento in epigrafe sostituisce l'allegato del reg. 3846/87, che stabilisce una nomenclatura per le restituzioni e che prevede la pubblicazione della versione completa della nomenclatura stessa applicabile dal 1° gennaio di ogni anno, quale essa risulta dalle disposizioni dei regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli. La nuova versione recata dal regolamento 3445/89 prende in particolare in considerazione le modifiche apportate alla nomenclatura combinata dal reg. 2886/89 della Commissione, che modifica l'allegato I al reg. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, applicabile a partire dal 1° gennaio 1990.

28. – *Regolamento Cee n. 4045/89* del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativo ai *controlli*, da parte degli Stati membri, delle *operazioni* che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, *sezione garanzia*, e che abroga la direttiva 77/435/Cee (G.U. L 388, del 30 dicembre 1989, p. 18).

Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEOGA, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori. Esso sostituisce la normativa risultante dalla direttiva 77/435, al fine di rafforzare il sistema di controllo, ma non incide, ovviamente, sulle disposizioni nazionali in materia che siano di portata più ampia di quelle ivi previste.

c) *Varie*

1. – *Decisione Cee n. 89/204* della Commissione del 30 novembre 1988, relativa ad un *aiuto regionale* a favore dei *produttori di mandarini in Sicilia* (G.U. L 76, del 17 marzo 1989, p. 48).

V. sub 4.

2. – *Decisione Cee n. 89/217* della Commissione del 30 novembre 1988, relativa ad un *aiuto nazionale* a favore del settore delle *carni bovine in Italia* (G.U. L 85, del 30 marzo 1989, p. 48).

V. sub. 4.

3. – *Decisione Cee n. 89/228* della Commissione del 30 novembre 1988, relativa al decreto legge n. 370/1987 del governo italiano, del 7 settembre 1987, convertito in legge n. 460/1987, del 4 novembre 1987, relativo alla produzione e alla commercializzazione e recante segnatamente nuove norme in materia di *produzione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli* (G.U. L 94, del 7 aprile 1989, p. 38).

V. sub 4.

4. – *Decisione Cee n. 89/660* della Commissione del 24 maggio 1989, che vieta la concessione dei *contributi*, per favorire la *conservazione* e la *commercializzazione* dell'*olio d'oliva* previsti dal governo italiano (G.U. L 394, del 30 dicembre 1989, p. 5).

Con la prima decisione surriportata la Commissione ha considerato illegale, ai sensi dell'art. 93, par. 3, del trattato Cee, l'aiuto previsto dall'art. 9 della l. n. 24 della regione Sicilia del 27 maggio 1987 a favore dei produttori di mandarini. Tale articolo recita: «L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un aiuto a favore dei produttori di mandarini tramite le associazioni riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 che stipulano contratti di trasformazione dei mandarini con le industrie che posseggono i requisiti previsti dal decreto interministeriale 7 gennaio 1983. / I contratti di trasformazione dovranno essere stipulati entro la data del 30 settembre di ogni anno e presentati all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro dieci giorni dalla data della stipula. / Le industrie che sottoscrivono i programmi si debbono

impegnare a corrispondere entro 90 giorni dalla data di consegna del prodotto un prezzo minimo che risulta dalla media dei prezzi fissati per la campagna agraria ogni anno dalla CEE per i prodotti di seconda qualità alla rinfusa, diametro inferiore a 54 mm, oggetto di ritiro a norma del regolamento CEE 1035/72 e successive modifiche e integrazioni, ridotto del 20 per cento e dell'intero importo dell'aiuto regionale previsto dal presente articolo. / Il prezzo minimo riportato in contratto deve intendersi franco azienda agricola. / L'aiuto regionale è uguale a quello determinato dalla CEE per la trasformazione industriale delle arance "biondo comune" e valido per la campagna in corso. / L'impegno alla erogazione del prezzo minimo e del contributo regionale, al netto di eventuali oneri a carico delle associazioni che non potranno essere superiori al 10 per cento del contributo regionale a favore dei soci conferenti, dovrà risultare da apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della associazione».

Un punto centrale della motivazione della decisione, che dichiara inoltre l'aiuto disposto dalla regione Sicilia incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92 del trattato (gli artt. da 92 a 94 sono infatti stati resi applicabili ai prodotti interessati in forza dell'art. 31 del reg. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli) e, quindi, da sopprimersi, ci sembra risiedere nella constatazione che le eventuali misure necessarie a risolvere le difficoltà esistenti sul mercato di mandarini - caratterizzato da eccedenze strutturali - vanno adottate a livello comunitario per evitare, in particolare, difficoltà ancor più grandi dovute a misure nazionali unilaterali che potrebbero trasferire i problemi esistenti nelle regioni sovvenzionate verso altre regioni produttrici di mandarini nelle quali l'aiuto non esiste. Da ricordare ancora sia l'osservazione della Commissione secondo cui l'aiuto di cui trattasi rappresenta, in realtà, un aiuto al funzionamento, ai quali, in linea di massima, essa si è sempre opposta, sia il rilievo conclusivo sui limiti al potere degli Stati membri di intervenire direttamente nel funzionamento delle organizzazioni di mercato, le quali prevedono un sistema di prezzi comuni e sono ormai di esclusiva competenza della Comunità, sicché gli stati membri non possono più adottare decisioni unilaterali in merito ai redditi degli agricoltori.

Queste ultime sono, del resto, considerazioni ricorrenti, *mutatis mutandis*, anche nelle altre decisioni qui segnalate, che pure riguardano aiuti disposti dal nostro Stato. Più precisamente la decisione 89/217 ha dichiarato illegale ai sensi dell'art. 93, par. 3, del trattato, ed incompatibile con il mercato comune - con riserva di trarne le conseguenze in relazione al finanziamento della politica agraria comune ad opera del FEOGA - l'aiuto deciso dal CIPE, applicato in base alla circolare dell'AIMA n. 226/C del 22 gennaio 1988, che prevede il pagamento di un importo per i quarti posteriori di carne bovina, destinato a coprire parzialmente il deprezzamento subito dal prodotto fresco in seguito alla congelazione e le spese di trasporto sul mercato.

Parimenti nella decisione 89/228 la Commissione ha così deliberato: «L'aiuto previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 370/1987 del governo

italiano, del 7 settembre 1987, convertito in legge n. 460/1987, del 4 novembre 1987, che riguarda nuove norme in materia di produzione e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per il mancato rispetto della normativa comunitaria nel settore agricolo e il cui importo per la campagna 1987/1988 è fissato in virtù del decreto n. 470/1987, del 21 novembre 1987, è illegale per violazione delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato. Inoltre, esso è incompatibile con il mercato comune e deve essere soppresso», con riserva di trarre le conseguenze della concessione di questo aiuto in relazione al finanziamento della politica agricola comune da parte del FEOGA. La misura contestata prevede: la concessione di un aiuto, in funzione della gradazione alcolica e per ogni litro di mosto concentrato rettificato, da erogarsi ai produttori di mosto ottenuto da uve prodotte in Italia (detto aiuto, pari a £ 3.300 per grado alcolico e per litro di mosto concentrato, viene pagato direttamente ai produttori di vini da tavola, di vini a denominazione d'origine controllata e di vini a denominazione d'origine controllata e garantita per la campagna viticola 1987/1988); la fissazione di un prezzo massimo per il mosto concentrato.

Infine, con la decisione 89/660, viene dichiarata illegale per violazione dell'art. 93, par. 3, del trattato, ed incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del medesimo, la circolare del ministro dell'agricoltura n. 28148 del 30 dicembre 1987, che deve pertanto essere abrogata. Tale circolare prevede la concessione alle associazioni di produttori d'olio d'oliva, alle loro unioni nonché ai commercianti d'olio d'oliva di un contributo alla conservazione e alla commercializzazione, pari a £ 5.000 per quintale per ogni mese di magazzinaggio, allo scopo di ridurre le spese di ammasso; la misura avrebbe dovuto comunque essere limitata al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1988. Si noti altresì che la Commissione, con il reg. 315 del 2 febbraio 1988, relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987/1988, ha - poco dopo la circolare suddetta - previsto contributi comunitari.

5. - *Decisione Cee n. 89/160* del Consiglio del 23 febbraio 1989, su un primo programma di azione pluriennale (1988-1993) di *ricerca* agroindustriale e di sviluppo tecnologico basato sulla *biotecnologia-ECALAIR* (European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research) (G.U. L 60, del 3 marzo 1989, p. 48).

L'obiettivo del programma proposto, per la cui esecuzione i fondi stimati necessari ammontano a 80 milioni di ecu, è quello di promuovere nella Comunità la fruttuosa applicazione dei recenti sviluppi delle scienze biologiche e della biotecnologia. In particolare il programma - che deve evitare di arrecare danno alla salute pubblica e all'ambiente e di creare problemi per quanto riguarda la protezione ed il rispetto della natura - mira ai seguenti obiettivi: a) ricerca, adattamento e sviluppo di prodotti agricoli destinati ad uso industriale, come pure ricerca e valorizzazione di nuovi procedimenti industriali per il trattamento e la trasformazione di materie prime agricole, finalizzati all'ottenimento, in condizioni economiche redditizie, di prodotti industriali rispondenti alle

esigenze del mercato; b) ricerca e sviluppo di imput industriali in agricoltura come pesticidi e fertilizzanti, come pure di sistemi di lotta contro le malattie e di controllo delle stesse, meno dannosi o più adatti all'ambiente; riduzione e eliminazione dei sottoprodotti di lavorazione attraverso il recupero delle risorse e la riduzione dei rifiuti.

6. - *Decisione Cee n. 89/171* della Commissione del 1° marzo 1989, che determina i quantitativi globali e l'elenco dei prodotti da fornire quale *aiuto alimentare* nell'ambito del programma 1989 (G.U. L 63, del 7 marzo 1989, p. 30), modificata dalla *Decisione Cee n. 89/249* della Commissione del 5 aprile 1989 (G.U. L 101, del 13 aprile 1989, p. 39).

Le decisioni in oggetto danno applicazione al reg. 3972/86 del Consiglio, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare, che richiede la determinazione per prodotto dei quantitativi globali da fornire quale aiuto alimentare nel 1989, nonché la definizione dei prodotti oggetto dell'aiuto stesso.

7. - *Decisione Cee n. 89/267* della Commissione del 30 marzo 1989, recante approvazione del piano di *ricerca dei residui di sostanze* diverse da quelle a effetto ormonale presentato dall'Italia (G.U. L 108, del 19 aprile 1989, p. 22).

Viene approvato il piano notificato dall'Italia alla Commissione con lettera in data 26 luglio 1988; in detto piano sono indicate le misure adottate a livello nazionale per la ricerca dei residui delle sostanze di cui all'allegato I, categoria A III e B della direttiva 86/469 del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

8. - *Decisione Cee n. 89/346* della Commissione del 16 maggio 1989, recante approvazione del piano di eradicazione della *peste suina classica* presentato dalla Repubblica italiana (G.U. L 140, del 24 maggio 1989, p. 35).

La decisione in epigrafe approva il piano destinato a completare l'eradicazione delle peste suina classica, comunicato dalla nostra Repubblica alla Commissione con lettera del 29 novembre 1988.

9. - *Decisione Cee n. 89/627* della Commissione del 15 novembre 1989, relativa alla *liquidazione dei conti* presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1987 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, *sezione garanzia* (G.U. L 359, dell'8 dicembre 1989, p. 23).

All'Italia sono state riconosciute spese per un totale di £ 5.553.283.210.229, e non riconosciute spese per £ 137.402.090.347. Va, peraltro, avvertito: che le spese dichiarate dall'Italia per gli aiuti alla trasformazione del latte scremato in polvere, pari ad un importo di £ 5.534.795.215, e per gli aiuti al consumo dell'olio d'oliva, pari a £ 123.720.168.921, non hanno formato oggetto della presente decisione per la necessità di un esame supplementare di queste pratiche; che, per quanto concerne gli aiuti alla trasformazione del latte scremato in polvere concessi in Italia, verranno pure liquidate in secondo tempo le cauzioni costituite; che le spese non riconosciute all'Italia comprendono un importo di £ 20.920.524.089, corrispondenti a compensazioni finanziarie concesse alle associazioni di produttori ortofrutticoli, salva la possibilità di riconsiderare, date le particolari circostanze di questo caso, il rifiuto di finanziamento in caso di presentazione delle prove richieste; che, sempre per quanto riguarda l'Italia,

si sono calcolate le conseguenze finanziarie della mancata applicazione o della applicazione non corretta del regime dei prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sulle quali la Commissione si era riservata di decidere in sede di liquidazione dei conti relativi agli esercizi 1985 e 1986, e che vengono anche stabilite le misure da adottare in relazione ad alcune spese il cui finanziamento era stato provvisoriamente respinto in sede di liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1986 in attesa di prove complementari nel quadro dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva.

10. - *Decisione Cee n. 89/624* del Consiglio del 20 novembre 1989, che modifica la decisione 81/518/Cee relativa alla ristrutturazione del sistema di indagini agricole in Italia (G.U. L 359, dell'8 dicembre 1989, p. 8).

Viene prorogata per due anni la durata del piano previsto, per consentire l'attuazione effettiva del nuovo sistema.

11. - *Decisione Cee n. 89/625* del Consiglio del 20 novembre 1989, relativa a due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente STEP e EPOCH (1989-1992) (G.U. L 359, dell'8 dicembre 1989, p. 9).

I programmi STEP (Scienza e tecnologia per la protezione ambientale) ed EPOCH (Programma europeo per la climatologia ed i rischi naturali), per la cui esecuzione gli importi ritenuti necessari ammontano a 115 milioni di ecu, hanno segnatamente l'importante obiettivo comune di fornire un sostegno scientifico e tecnico alla politica ambientale della Comunità e ad altre politiche ad essa connesse, quali l'agricoltura. Da notare che, tra i settori di ricerca individuati, interessano particolarmente il mondo agricolo, per il programma STEP quello relativo alla «Protezione dei suoli e delle acque sotterranee», articolato in «Protezione contro gli inquinamenti minerali», «Protezione contro gli inquinamenti organici» e «Effetti delle pratiche agricole e forestali», mentre per il programma EPOCH il settore più interferente è quello sugli «Impatti climatici e rischi connessi con il clima», che spazia dallo studio degli effetti del clima, nel quadro di un suo cambiamento, sulle risorse terrestri e idriche (colture, foreste, rifornimenti e riserve idriche d'Europa), ai problemi della degradazione delle terre e desertificazione, dell'erosione, degli incendi boschivi.

12. - *Decisione Cee n. 89/626* del Consiglio del 20 novembre 1989, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico della Comunità economica europea nel settore delle materie prime e del riciclo (1990-1992) (G.U. L 359, dell'8 dicembre 1989, p. 16).

Senza addentrarsi nelle modalità di svolgimento del programma, basti qui indicare che, tra i suoi contenuti, per quanto riguarda le materie prime rinnovabili, esso è indirizzato, tra l'altro, ad una ricerca sulle risorse forestali, per la loro protezione, la pianificazione e gestione degli interventi, il miglioramento delle piante; per questa parte del programma gli importi stimati necessari ammontano a 4 milioni di ecu.

13. - *Decisione CEE n. 89/621* del Consiglio del 27 novembre 1989, relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore delle biotecnologie (1990-1994) BRIDGE (G.U. L 360, del 9 dicembre 1989, p. 32).

Il programma prevede, innanzitutto, attività di ricerca e formazione il cui

obiettivo a lungo termine è quello di contribuire allo sfruttamento e all'impiego ottimale delle risorse biologiche nella Comunità, migliorando in tal modo le capacità e le infrastrutture di ricerca necessarie per la concorrenzialità dell'industria agricola e biotecnologica europea, oltreché per la protezione dell'ambiente. Questo scopo verrà perseguito eliminando le strozzature scientifiche e tecniche che risultano da lacune nelle conoscenze o da vincoli strutturali e dimensionali. I progetti di ricerca verranno realizzati in modo interattivo, facendo pienamente uso dell'integrazione tra discipline, mettendo a fronte le esigenze e le opportunità esistenti in Stati membri diversi e combinando capacità professionali diverse relative a settori di base ed applicati. Gli obiettivi primari a breve termine sono, quindi, in primo luogo quello di sollecitare la presentazione di proposte relative ad attività di ricerca e di formazione su una scala proporzionata alle risorse della Comunità che s'intendono mobilitare e, successivamente, realizzare queste attività in modo tale da promuovere una vigorosa cooperazione transnazionale e la mobilità degli scienziati. Per il programma di formazione l'obiettivo è quello di rendere possibile l'affiliazione a laboratori di ricerca di elevato livello scientifico per un periodo di circa due anni per gli scienziati meno esperti e di 1-2 anni per quelli più esperti; sono inoltre previste attività di concertazione così da sviluppare le attività di collaborazione *ad hoc* tra gruppi e individui con un interesse qualificato per le scienze biologiche e biotecnologiche. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma è pari a 100 milioni di ecu.